



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

| | |
|--|---|
| Numero 10 Data 04-04-2023 | Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023 |
|--|---|

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di aprile alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---|
| FABBRIZIOLI DAVIDE | P | VICHI ENRICO | P |
| Carletti Giacomo | P | VAGNINI TOMMASO | P |
| ANGELINI GIOVANNI | P | TAMANTI GENNY | P |
| CECCONI GIAMMARCO | A | CINCINI ALICE | P |
| ROMBALDONI GAIA | P | BALZAMO TIZIANA | A |
| GROSSI MARZIA | A | | |

Assegnati N.11

Presenti N. 8

In carica N.11

Assenti N. 3

In base al regolamento per le sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, sono presenti, collegati da remoto i seguenti consiglieri:

-
-

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. Dr Paolo Tinti
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i pareri di propria competenza.



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- 748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 749. *Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
- 750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*
- 751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*
- 752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

- *754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- *755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*
- *756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.*
- *757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

DATO ATTO CHE che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO CHE il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato;



Comune di Petriano

Cod. : 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

DATO ATTO CHE le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella tabella presente sul portale del Dipartimento delle finanze:

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale propria (IMU);

ATTESO CHE, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- *169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 1 dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 con il quale:

- è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;
- è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, sino alla stessa data del 31 marzo 2023;

VISTO altresì il comma 775 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede testualmente:

"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

DATO ATTO CHE decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

VISTO il D.lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente statuto Comunale;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO CHE** le premessa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

| CATEGORIA IMMOBILI | norma di riferimento | ALIQUOTA |
|---|-----------------------------------|----------------|
| Abitazione principale di categoria catastale: A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 | art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 | ESENTI |
| Abitazione principale di categoria catastale: A/1-A/8-A/9 - e relative pertinenze | art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 | 5,00 per mille |
| Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le case popolari (ERAP) | art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 | 0,00 per mille |
| Fabbricati del gruppo D | art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 | 9,60 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati Merce) | art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 | ESENTI |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 | 0,00 per mille |
| Aree Fabbricabili | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 9,60 per mille |
| Terreni agricoli | art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 | ESENTI |
| Per tutte le categorie di Immobili non incluse nei punti precedenti (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 9,60 per mille |

3. **DI DARE ATTO CHE** le aliquote, così come stabilite con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, decorrono il 1° gennaio 2023;



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

4. DI DARE ATTO dell'applicazione delle esenzioni e delle detrazioni previste dalla legge n. 160/2019 e, comunque, dalla normativa vigente;
5. DI DARE altresì atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021) e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, verranno applicate le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell'Ufficio;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

Sentita la presentazione del punto da parte dell'assessore Angelini;

Presenti e votanti n. 9

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti nessuno

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 9

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti nessuno

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10
DEL 04-04-2023 AVENTE AD OGGETTO: “**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023**”, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

**PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .8 DEL 07-03-23 FORMULATA
DALL’UFFICIO.**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell’art. 49 d.
leg.vo n. 267/00 esprime parere Favorevole.

Il Responsabile del servizio
Petriano lì, 07-03-23

Sarti Edoardo

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 d. leg.vo n. 267/00 esprime parere
Favorevole.

Il Responsabile del servizio
Petriano lì, 07-03-23

Sarti Edoardo



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to FABBRIZIOLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr Paolo Tinti

Prot. N.

Li 05-04-23

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 05-04-23

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr Paolo Tinti

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 05-04-23

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dr Paolo Tinti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 05-04-23 al 20-04-23, Reg. n. 204, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ ;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr Paolo Tinti